

DISCIPLINARE

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SISTEMI
AUTOMATICI PER IL CONTROLLO E LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S. E
SERVIZI SUSSIDIARI**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA {CIG}: 710075720C

CUP: G79D17000440005

ARTICOLO 1. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara soggetti indicati dall'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e s.m.i. e precisamente:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

Nota bene:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di loro, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 - ter del codice civile;
- f. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Nota bene:

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti; In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre, vista la particolare specializzazione tecnica necessaria per l'espletamento dei servizi richiesti nella presente gara, in caso di partecipazione di raggruppamenti, costituiti o da costituire, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, dovranno, pena esclusione, essere tutti posseduti almeno dal soggetto individuato come capogruppo mandatario del raggruppamento.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà gli stessi dalla gara.

ARTICOLO 2. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 Requisiti di ordine generale.

Per partecipare alla gara le imprese non devono essere nelle condizioni di esclusione previste all'art.

80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 e s.m.i., il quale dispone che:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritieri;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

2.2 Requisiti di idoneità professionale

Per partecipare alla gara le imprese devono essere:

- 2.2.1 iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato), con inizio dell'attività da almeno 5 anni in tutti i seguenti settori merceologici:
- iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato), con inizio dell'attività da almeno 5 anni nei seguenti settori merceologici:

- Noleggio di sistemi tecnologici per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada;
- Gestione e notifica di atti amministrativi;
- Gestione parcheggi a pagamento;
- Produzione o/e fornitura software

2.2.2 In possesso, direttamente in capo al concorrente, della certificazione sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015, nei settori EA 32, 33 e 35, rilasciata da Enti riconosciuti da ACCREDIA;

Nota bene:

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi di Concorrenti, costituiti o da costituire, i requisiti di cui al punto 2.2.1, dovranno, pena l'esclusione, essere posseduti, almeno, dal soggetto designato come capogruppo mentre i soggetti mandanti dovranno avere l'inizio di attività da almeno 5 anni in almeno uno dei settori merceologici menzionati. Mentre il requisito di cui al punto 2.2.2 dovrà essere posseduto, pena l'esclusione, almeno dal soggetto capogruppo mandatario del raggruppamento o consorzio.

2.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria

Per partecipare alla gara le imprese devono presentare idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993/385.

La Stazione Appaltante considera idonei a provare la capacità economica e finanziaria dell'operatore i seguenti documenti:

1. Due referenze bancarie o alternativamente una sola referencia bancaria accompagnata da:
 - a) una referencia rilasciata da intermediari - autorizzati ai sensi del d.lgs. 385 del 01.09.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali. (es. la società che rilascia la polizza fidejussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui l'operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc);
Ovvero:
 - b) riclassificazione dei bilanci degli ultimi 3 anni, sottoscritti dal legale rappresentante e da un revisore contabile o da una società di revisione che ne attestino la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell'ente.
2. Un Fatturato complessivo, realizzato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) pari ad almeno € 1.000.000,00;
3. Un fatturato specifico, realizzato nell'ultimo triennio, per servizi oggetto del presente appalto pari all'importo almeno all'importo stimato di appalto.

Nota bene:

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi di Concorrenti, costituiti o da costituire, tutti i su menzionati requisiti di partecipazione, dovranno, pena l'esclusione, essere posseduti, almeno, dal soggetto designato come capogruppo.

2.4.Requisiti di capacità tecnica-professionale

Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, l'impresa deve possedere tutti i seguenti requisiti:

- 1.dimostrazione, da parte del concorrente, di aver realizzato e gestito direttamente tramite la propria struttura aziendale, negli anni 2014, 2015 e 2016, sistemi, omologati/approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il controllo ed il rilevamento delle infrazioni sulla velocità;
- 2.dimostrazione, da parte del concorrente, di aver realizzato e gestito direttamente tramite la propria struttura aziendale, negli anni 2014, 2015 e 2016, sistemi, omologati/approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il controllo ed il rilevamento delle infrazioni semaforiche;

- 3.dimostrazione, da parte del concorrente, di aver realizzato direttamente tramite la propria struttura aziendale, negli anni 2014, 2015 e 2016 servizi di gestione del ciclo sanzionatorio comprensivo della fornitura del software gestionale, del servizio di stampa ed imbustamento e di tutela informatica dei dati di rilevazione delle infrazioni;
- 4.dimostrazione, da parte del concorrente, di aver gestito direttamente tramite la propria struttura aziendale, negli anni 2014, 2015 e 2016 almeno tre servizi di gestione di parcheggi a pagamento;
- 5.dimostrazione, da parte del concorrente, di essere in possesso di autorizzazione rilasciata da Poste Italiane SpA per la stampa e l'imbustamento di plichi per le spedizioni delle raccomandate AG inerenti i verbali elevati dal Codice della Strada;
- 6.dimostrazione, da parte del concorrente, di effettuare la stampa e l'imbustamento in proprio dei plichi per le raccomandate AG inerenti i Verbali elevati dal Codice della Strada, tramite proprio centro stampa attrezzato a mezzo adeguate stampanti ed imbustatrici automatizzate. La dimostrazione di tale requisito dovrà avvenire tramite la produzione delle copie delle fatture di acquisto dei macchinari o la produzione delle copie dei contratti di leasing o noleggio degli stessi. Inoltre il concorrente dovrà indicare il numero dei verbali stampati ed imbustati con conto dei vari Enti nel corso dell'anno 2015 ed elencare per ogni Ente il numero di verbali stampati ed imbustati.
- 7.dimostrazione, da parte del concorrente di aver effettuato, negli anni 2014, 2015 e 2016, almeno un servizio di notifica di verbali elevati ai sensi del Codice della Strada, in favore di un ente territoriale, a mezzo propri messi notificatori appositamente formati per tale adempimento.

Nota bene:

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi di Concorrenti, costituiti o da costituire, tutti i su menzionati requisiti di partecipazione, dovranno, pena l'esclusione, essere posseduti, almeno, dal soggetto designato come capogruppo.

ARTICOLO 3. - AVVALIMENTO DEI REQUISITI

L'impresa che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e precisamente:

- a. una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b. una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte dello stesso dei requisiti di ordine generale;
- c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale;
- d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- g. nel caso di avvalimento nei confronti di un 'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipano alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ARTICOLO 4. - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, a: **"Protocollo dell'Unione dei Comuni delle "Serre Salentine" C/O Comune di Aradeo" entro e non oltre le ore 12:00 del 09.08.2017.**

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo stesso.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non sia recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione.

All'esterno, il plico deve riportare; a pena di esclusione, l'indicazione della gara: **"GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SISTEMI AUTOMATICI MOBILI PER IL CONTROLLO E LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALLA VELOCITA' (EX ART. 142 DEL CDS), SISTEMI AUTOMATICI PER IL CONTROLLO E LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE (EX ART. 146 DEL CDS) E SERVIZI SUSSIDIARI"** oltre alla ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, indirizzo e recapito telefonico-fax dell'impresa partecipante o di tutte le imprese raggruppate o consorziate. Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- Busta n. 1 - documentazione-amministrativa;
- Busta n. 2 - offerta tecnica;
- Busta n. 3 - offerta economica.

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

5.1 Contenuto della busta n. 1

La busta n. 1 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all'esterno la scritta: "Busta n. 1 Documentazione amministrativa", oltre all'indicazione della gara e del nominativo dell'impresa partecipante e deve contenere la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa;

Nota bene:

i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione;

tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

- 2.Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, nella quale viene altresì attestato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, nonché il possesso degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria;
- 3.Garanzia pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, resa in una delle forme consentite dalla legge, valida per almeno centottanta giorni successivi alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia prestata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la clausola di pagamento a prima richiesta, nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente all'atto della sua stipulazione. L'importo della garanzia è ridotta secondo le disposizioni del su menzionato art.93 del D.Lgs. 50/2016. L'impresa aggiudicataria dovrà altresì presentare, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- 4.In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa, dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 5.Capitolato Speciale d'appalto e Disciplinare di Gara, firmati per accettazione (nel caso di costituendo RTI e/o di avvalimento; pena l'esclusione dalla gara, da tutte le imprese);
- 6.Ricevuta di pagamento, a pena di esclusione, del Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - A.N.AC., nella misura sancita dalla Deliberazione dell'Avcp del 5 marzo 2014. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>, come disposto all'art. 3 della Deliberazione dell'AVCP del 5 marzo 2014 recante Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2014 (resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 - entrata in vigore dal 1° gennaio 2011);
- 7.Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo dall'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato -AVCPASS) seguendo le istruzioni ivi contenute. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice degli Appalti, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6bis;
- 8.Idonea certificazione, a pena di esclusione della ditta produttrice dei sistemi di rilevamento della velocità, con la quale si impegna a fornire al concorrente in caso di aggiudicazione apparati nuovi di fabbrica;
- 9.Attestazione in originale, a pena esclusione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale di questo Ente da cui risulti che il titolare o il legale rappresentante o direttore tecnico o altro delegato dalla società offerente come impresa singola o facente parte di un raggruppamento di imprese, abbia effettuato un sopralluogo sulle aree ed immobili interessati all'installazione dei sistemi di rilevazione. Il sopralluogo ha carattere di obbligatorietà a pena di esclusione, tenendo presente che la fornitura è caratterizzata dall'installazione di sistemi a sede fissa. Sarà possibile effettuare il sopralluogo, previo appuntamento da concordare con il responsabile dell'ufficio di Polizia

Municipale, ai numeri e indirizzi pubblicati nel Bando di gara, fino a sette giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte. In caso di raggruppamento di imprese anche temporaneo, l'attestato, potrà essere rilasciato ad una qualsiasi delle imprese facenti parte della RTL purché abbia esibito in sede di sopralluogo specifica delega da parte delle altre imprese.

10. Ogni altra dichiarazione e documento richiesti, pena di esclusione.

Nota bene:

Per le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da un unico dichiarante, è sufficiente la presentazione di una sola copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante stesso.

La presenza nella documentazione contenuta nella Busta 1 di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico o tecnico che possa influire sull'assegnazione del punteggio relativo all'offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.

5.2. Contenuto della busta n. 2.

La busta n. 2 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all'esterno la scritta: "Busta n. 2 - Offerta tecnica", oltre all'indicazione della gara e del nominativo dell'impresa partecipante è deve contenere una dettagliata relazione descrittiva dei sistemi di rilevazione offerti e sulle modalità di esecuzione dell'appalto secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo "Punteggi e criteri di valutazione delle offerte".

Dovrà essere inclusa copia conforme all'originale del decreto di approvazione dei dispositivi di rilevazione delle infrazioni offerti.

- Copia del manuale d'installazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità proposte, da cui si evinca altresì le caratteristiche minime richieste nel capitolo;
- Copia dei decreti di approvazione /omologazione, emessi dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per i sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni e per i sistemi di esazione della sosta (parcometri)
- Relativamente ai sistemi di rilevazione infrazioni dovrà essere allegata una dichiarazione che i decreti di approvazione sono di proprietà dell'azienda partecipante , qualora il concorrente non fosse il titolare dei decreti di approvazione, dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dall'azienda proprietaria dei decreti, redatta ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR n° 445/2000, con cui la stessa attesta che il concorrente è autorizzato alla commercializzazione, installazione e manutenzione dei sistemi proposti e che tale autorizzazione sarà valida per tutto il periodo contrattuale.

Non sono ammesse offerte tecniche espresse in modo indeterminato o condizionato.

La presenza nella documentazione contenuta nella Busta 2 di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all'offerta costituisce causa di esclusione dalla gara.

Nota bene:

Tutti gli elaborati-descrittivi da inserire all'interno della busta n.2 devono essere, a pena di esclusione, sottoscritti in ogni pagina da un legale rappresentante dell'impresa singola o mandataria se il raggruppamento/consorzio è già costituito, in caso contrario da tutti legali rappresentanti.

5.3 Contenuto della busta n.3.

La busta n. 3 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all'esterno la scritta: "Busta n. 3 - Offerta economica", oltre all'indicazione della gara e del nominativo dell'impresa partecipante e deve contenere l'offerta economica che dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante.

L'offerta deve indicare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'aggio offerto al Comune, inteso come percentuale sull'importo delle somme complessivamente introitate per tutti i

servizi.

L'indicazione del predetto importo percentuale deve essere effettuata sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza, si considera il valore espresso in lettere.

L'importo percentuale indicato deve essere esclusivamente in rialzo rispetto ai venti per cento (20%) stabilito in prima applicazione per la determinazione del valore stimato della concessione, sull'importo posto a base di gara, in caso contrario si procede all'esclusione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 95, c.10, del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro limitatamente alla quota ascrivibile all'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto.**

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

ARTICOLO 6. – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri stabiliti dal capitolato speciale d'appalto e con attribuzione dei punteggi in centesimi. L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo del presente disciplinare in materia di offerte anormalmente basse. Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto; oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Si fa presente che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.

ARTICOLO 7. - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Data prevista ed eventualmente confermata, prima seduta, il giorno alle ore nei locali del in Via (**sarà resa nota a mezzo pec ed avviso pubblico**).

Alla gara possono assistere i legali rappresentanti o loro delegati, delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice nominata con apposita determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo quanto disposto dall'articoli 77 e 216 comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

La commissione esaminerà preliminarmente in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che saranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara e dal capitolato speciale.

La stazione appaltante provvederà al controllo previsto all'articolo successivo (controllo sul possesso dei requisiti) del presente disciplinare.

A conclusione di questa fase di verifica saranno riprese le operazioni di gara con l'apertura delle buste contenenti i progetti tecnici (Busta n. 2) che avverrà in seduta pubblica. Successivamente la commissione, in seduta riservata, provvederà alla valutazione di merito dei progetti tecnici ed alla attribuzione dei punteggi.

La commissione, nel rispetto dei criteri di seguito indicati, attribuirà a proprio insindacabile giudizio un punteggio per ogni singola voce di valutazione ad ogni singola offerta, accompagnando, se necessario, la valutazione da una succinta motivazione.

ARTICOLO 8. - PUNTEGGI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta da apposita commissione giudicatrice a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei 100 punti disponibili e ripartiti come segue:

- a. OFFERTA TECNICA: punteggio disponibile 75
- b. OFFERTA ECONOMICA: punteggio disponibile 25

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà assegnato fino al massimo dei 70 punti, sulla base della valutazione delle seguenti voci:

• Progetto tecnico in cui vengono dettagliatamente indicate le caratteristiche e le qualità dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni offerti, in cui viene altresì descritta la modalità d'impiego, di installazione degli stessi evidenziando eventuali prescrizioni installative dei medesimi	PUNTI 30
• Progetto tecnico in cui viene dettagliatamente esplicitata la modalità per la gestione sia dei parcheggi pagamento che del ciclo sanzionatorio delle infrazioni al C.d.S., le funzionalità dei software proposti e dei sistemi adottati, l'integrazione del software con i dispositivi offerti per il rilevamento delle infrazioni, la tempistica delle lavorazioni.	PUNTI 30
• Progetto tecnico in cui vengono dettagliatamente indicate le proposte migliorative inerenti servizi e/o prodotti in merito alla sicurezza stradale e/o a migliorie generiche rispetto ai servizi oggetto di gara	PUNTI 15

Per l'attribuzione dei punteggi relativamente ai parametri espressi nei precedenti punti (quelli soggetti a valutazione oggettiva da parte della Commissione giudicatrice), verrà adottato il metodo aggregativo - compensatore che risponde più efficacemente alle necessità di imparzialità. Il metodo consiste nell'assegnare a ciascun candidato un unico punteggio complessivo, che riassume il valore dell'offerta presentata in base alla somma pesata dei valori assegnati ad ogni caratteristica dell'offerta. Tra i vari metodi previsti per l'assegnazione dei punteggi ad elementi di natura qualitativa, verrà adottato il criterio della media dei giudizi diretti ed individuali dei singoli commissari facenti parte della commissione giudicatrice. I coefficienti variabili tra zero ed uno, a cui commissari dovranno uniformarsi nell'attribuzione delle singole valutazioni - sono i seguenti:

- Insufficiente (00,0)
- Scarso (0,05)
- Sufficiente (0,10)
- Buono (0,30)
- Molto buono (0,60)
- Ottimo (0,80)
- Eccellente (1,00)

Per l'attribuzione del punteggio relativamente ai criteri espressi nella precedente tabella riepilogativa, si adotterà la seguente formula:

$$V_{ij} = P_{da} \times \frac{P_{i1} + P_{i2} + \dots + P_{im}}{m} = \frac{\sum_{k=1}^m P_{ik}}{m}$$

Dove:

Pda = punteggio massimo da assegnare per la voce di valutazione

Vij = coefficiente provvisorio attribuito all'offerta i-esima rispetto all'elemento di valutazione j;

Pik = punteggio assegnato all'offerta i—esima dal commissario k-esimo;

m = numero dei commissari

Inoltre la commissione giudicatrice procederà alla "riparametrizzazione" o "normalizzazione" secondo la seguente formula:

$$V_{ij1} = P_{da} \times \frac{V_{ij}}{V_{jmax}}$$

Dove:

Pda = punteggio massimo da assegnare per la voce di valutazione;

Vij1 = coefficiente attribuito all'offerta i-esima rispetto all'elemento di valutazione j;

Vij = coefficiente provvisorio attribuito all'offerta i-esima rispetto all'elemento di valutazione j;

Vjmax = massimo coefficiente provvisorio riferito all'elemento di valutazione j;

Non saranno ritenute valide quelle offerte tecniche il cui punteggio complessivo non sia superiore a punti 40.

A conclusione della valutazione dei progetti, in seduta pubblica, previa lettura ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta nr.3) e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo il seguente criterio:

$$P = \frac{Pr_i}{Pr_{max}} \times P_{max}$$

P = punteggio da assegnare all'offerta

Pr_i = percentuale offerta i-esima

Pr_{max} = percentuale massima offerta

P_{max} = punteggio massimo da assegnare

Alla percentuale migliore verrà assegnato il punteggio massimo ed alle altre il punteggio proporzionale scaturente dalla formula su esposta

Nel caso in cui giunga un'unica offerta valida a quest'ultima verrà assegnato il punteggio massimo. Il prezzo offerto potrà essere espresso fino all'unità centesimale restando esclusa da parte della stazione appaltante ogni valutazione in millesimi.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato (punteggio tecnico + punteggio economico).

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare la fornitura in presenza di una sola offerta purché valida.

Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale, sarà preferita l'offerta che avrà conseguito il punteggio più alto nella valutazione dell'offerta tecnica.

A parità di punteggio nell'offerta tecnica si preferirà chi avrà offerto il prezzo più basso.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. A conclusione delle fasi cui sopra la commissione formalizzerà la graduatoria di merito con successiva rilevazione delle eventuali offerte anormalmente

basse.

Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse la commissione giudicatrice opererà come commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ARTICOLO 9. - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Nell'ipotesi che la procedura di rilevazione evidensi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l'amministrazione appaltante procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi della commissione giudicatrice, la quale opererà quale commissione di verifica delle offerte anormalmente basse.

La commissione procederà all'esame delle giustificazioni richieste ai concorrenti la cui offerta risulti anomala, operando secondo quanto previsto dagli articoli 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ove necessario la Commissione potrà avvalersi di esperti e consulenti anche esterni all'Ente. La valutazione della congruità o non congruità delle offerte dovrà essere effettuata attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l'offerta e della incidenza che queste hanno sull'offerta considerata nel suo insieme; La verifica deve essere, pertanto, finalizzata ad accertare se la non congruità di una o più componenti dell'offerta si traduce nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme.

Tuttavia, prima di procedere ad escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione attiverà il procedimento in contraddittorio.

L'amministrazione può prescindere dall'audizione dell'offerente qualora questi non si presenti alla data di convocazione stabilita.

L'amministrazione escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulterà nel suo complesso inaffidabile.

La commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa apparirà anormalmente bassa, e, in caso di esclusione, procederà nella stessa maniera nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

ARTICOLO 10 – AGGIUDICAZIONE

A conclusione della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice procederà alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale aggiudicherà provvisoriamente l'appalto.

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'impresa che conseguirà il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, salvo quanto disposto in materia di offerte anormalmente basse.

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, e a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

L'amministrazione, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvederà all'aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale.

ARTICOLO 11 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il diritto di accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

1. alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- 2.eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- 3.pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

ARTICOLO 12. - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo in conformità a quanto previsto da norme di legge.

ARTICOLO 13. - DISPOSIZIONI FINALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti e/o informazioni complementari è fissato entro le ore 12:00 e non oltre 15 giorni di calendario (e quindi non lavorativi) precedenti il termine ultimo di presentazione delle offerte.

L'avviso di gara è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Il bando di gara, il presente disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto sono scaricabili dai siti: www.comune.aradeo.le.it e www.comune.sannicola.le.it.

ARTICOLO 14. - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50.